

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1974

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » (1449) (D'iniziativa dei senatori Scardaccione ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 467, 469, 476 e <i>passim</i>
ARTIOLI	469
BALBO	471, 472
BUCCINI	470
CIFARELLI, sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste	472, 476
CURATOLO	475
DAL FALCO, relatore alla Commissione	468, 476, 478
DE MARZI	472
MAJORANA	475
MAZZOLI	474
SCARDACCIONE	473

La seduta ha inizio alle ore 10.

SCARDACCIONE, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » (1449), d'iniziativa dei senatori Scardaccione ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana », d'iniziativa dei senatori Scardaccione, Curatolo, De Marzi e Zugno.

Sono stati richiesti i pareri della 2^a, 10^a e 12^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Comunico, in proposito, che è al momento in nostro possesso quello della 10^a Commissione mentre non ci sono ancora pervenuti i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee, della 2^a e della 12^a Commissione. Credo tuttavia, data anche l'urgenza del problema al nostro esame, che questo non impedisca di trattare l'argomento, fino ai limiti della definitiva approvazione.

Prego pertanto il senatore Dal Falco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DAL FALCO, *relatore alla Commissione*. Quanto lei ha detto, signor Presidente, in rapporto al già previsto parere della Commissione giustizia, facilita in certo modo il mio compito di relatore, essendo appunto mia intenzione richiamare alcuni problemi di specifica competenza di tale Commissione.

Il disegno di legge in esame prevede infatti, agli articoli 6, 7 e 8, una serie di sanzioni di carattere amministrativo, ed una particolare procedura, che giustifichiamo a mio avviso la richiesta di parere alla 2^a Commissione. Tanto meglio, poi, se questo parere potrà venire con la massima urgenza.

Mi sia consentita una brevissima premessa, sulla quale penso che la Commissione sia d'accordo, anche perchè una unanimità in proposito si era potuta riscontrare in questa sede poco prima della sospensione natalizia. Mi riferisco alla drammaticità della situazione nella quale si trova oggi il settore lattiero-caseario e zootecnico in generale; una drammaticità che fa giustamente parlare di prospettive, neanche tanto lontane, di una crisi alimentare nel nostro Paese, soprattutto se dovessimo assistere — in mancanza di efficaci e rapidi interventi in favore della zootecnia — a un crollo degli allevamenti nazionali.

Quanto mai preoccupanti sono le notizie che circolano su quanto avviene nei macelli delle città italiane, ingolfati e prenotati per mesi. Il rischio cui andiamo incontro è di una strage del patrimonio zootecnico nazionale, sotto l'assillo che tormenta i nostri allevatori, nel vedere i redditi provenienti dal settore zootecnico sempre più compressi, e che li costringe in certo qual modo a liberarsi di quei capi che possono divenire per loro nient'altro che un peso inutile.

Ho voluto fare questa premessa, non tanto per il gusto di sottolineare a tinte fosche certi aspetti della vita nazionale, ma perchè essa rende a mio avviso ancor più evidente la necessità che noi procediamo all'approvazione del disegno di legge oggi in esame.

Le considerazioni che hanno indotto i nostri colleghi alla presentazione del disegno di legge possono essere, molto schematicamente, così riassunte.

Anzitutto, noi siamo in presenza — dice la relazione, che cito fra virgolette — di una « frode e di una concorrenza sleale, che il latte in polvere ricostituito viene a esercitare nei confronti del latte fresco naturale ». Tale frode e concorrenza sleale sono incentivate dalla differenza di prezzo: circa 100 lire il litro è quotato il latte naturale, solo 46 lire quello ricostituito con polvere di latte magro.

Ma c'è di più: il latte magro in polvere, in moltissimi casi se non nella totalità dei casi, è importato dai paesi della Comunità economica europea, per cui beneficia, a sua volta, di un aiuto comunitario. Al vantaggio iniziale della differenza di prezzo (46 lire rispetto a 100), si aggiunge quindi anche il beneficio dell'aiuto comunitario!

Non è pertanto fuor di luogo parlare di concorrenza sleale o addirittura di frode; anche, sotto certi aspetti, si potrebbe profilare una violazione di quelle che sono le regole della concorrenza (articoli 86 e 87 del trattato istitutivo della CEE).

La situazione è ulteriormente aggravata a danno dei nostri allevatori dal fatto che in pratica (così è scritto nella relazione, ma per verità non ho potuto accertarlo attraverso la consultazione di qualche esperto che possa illuminarci in proposito) non esiste attualmente alcuna possibilità di analisi chimica o di laboratorio, che consenta di distinguere con precisione un latte fresco naturale da un latte in polvere ricostituito.

Tutto questo ovviamente aggrava la situazione, in quanto pone i nostri allevatori di fronte a un eccesso di offerta, che finisce per indebolirli sia per quanto riguarda la tutela del loro prodotto, sia nel meccanismo stesso di formazione del prezzo, proprio per la differenza, prima citata, esistente all'origine fra le materie prime da cui si possono ricavare i due tipi di latte in questione.

Ho avuto occasione di assistere qualche mese fa a un incontro, fuori delle sedi parlamentari, fra il Ministro dell'agricoltura e

una delegazione di allevatori, e ho potuto essere testimone della « vivacità » delle proteste che venivano espresse dal mondo degli operatori zootecnici, contro questa frode consumata attraverso la ricostituzione del latte in polvere, e della richiesta pressante da parte di un'assemblea di carattere generale, senza distinzioni politiche di sorta, che sollecitava un intervento governativo per reprimere tale frode, o concorrenza sleale che chiamar si voglia.

Il disegno di legge si compone di undici articoli.

L'articolo 1 fissa l'obiettivo fondamentale del provvedimento, in quanto pone il divieto di detenere e commercializzare latte destinato al consumo alimentare o prodotti caseari contenenti polvere di latte o derivati da polvere di latte ricostituito.

L'articolo 2 prevede l'obbligo di dichiarare, all'atto della sdoganamento, la destinazione del prodotto. Come già ho avuto modo di affermare, infatti, il latte in polvere è nella totalità dei casi di provenienza comunitaria.

L'articolo 3 stabilisce per i produttori, gli importatori e tutti coloro che possono essere interessati a utilizzare latte in polvere, l'obbligo della tenuta di un registro di scarico per i necessari controlli.

Gli articoli 4 e 5 pongono un chiaro divieto di detenere, preparare, vendere o porre in commercio per uso alimentare umano latte in polvere o prodotti che abbiano beneficiato dell'aiuto comunitario, in quanto all'inizio erano destinati ad uso zootecnico.

Devo per inciso precisare che non è infrequente il caso che il latte in polvere, una volta ricostituito, serva anche per i prodotti caseari e per preparare determinati tipi di formaggi. Si capisce, quindi, di quale ampiezza possa essere il danno derivante ai nostri allevatori!

I successivi articoli 6, 7 e 8 prevedono una serie di sanzioni di carattere amministrativo abbastanza — e giustamente, a mio avviso — pesanti, con possibilità di intervento da parte degli organi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura, e prevedono tutto un mec-

canismo per denunciare, anche pubblicamente, coloro che violino queste norme.

L'articolo 11 prevede infine che le norme di cui al disegno di legge, articoli 2 e 3, entrano in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i commercianti o importatori di latte in polvere non esiste allo stato attuale alcuna norma che impedisca la importazione del prodotto. Vigendo però l'obbligo di dichiarare immediatamente, all'atto dello sdoganamento, la provenienza del latte, non è possibile eludere i necessari controlli, che possono così venire effettuati dagli appositi organi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura.

Queste in sintesi le ragioni ispiratrici e le principali disposizioni del presente disegno di legge. Ribadendo l'opportunità che pervenga al più presto il parere della Commissione giustizia, per le ragioni evidenziate all'inizio, non posso che concludere raccomandando vivissimamente alla Commissione l'approvazione del provvedimento, urgentemente atteso dagli allevatori italiani.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Dal Falco, per la completezza e precisione della relazione da lei svolta. Comunico che è pervenuto pochi minuti fa il parere favorevole della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Quello della Commissione giustizia potrebbe forse arrivare in mattinata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A R T I O L I . Signor Presidente e onorevoli colleghi, desidero dire che la proposta dei senatori Scardaccione ed altri è opportuna perchè, come già richiamato dal relatore, siamo di fronte ad una situazione insostenibile e quindi è necessario varare con tempestività un provvedimento adeguato. Sotto questo profilo approviamo pienamente la assegnazione del disegno di legge alla nostra Commissione in sede deliberante.

Aggiungo però che, data l'urgenza della questione, non abbiamo avuto molto tempo per approfondirla; del resto manca ancora il parere della Commissione sanità.

Mi pare, quindi, che dovremmo guardarci dall'arrivare ad un provvedimento affrettatissimo, senza riflessione, il quale potrebbe produrre il risultato della legalizzazione di azioni attualmente illegali.

Senza voler entrare nel merito, dirò che una delle questioni non chiarite dal disegno di legge investe il problema degli accordi commerciali internazionali, perchè evidentemente non è possibile che si possa importare latte già rigenerato; la materia investe appunto tali accordi. Per queste ragioni, dobbiamo fare molta attenzione, evitando ogni improvvisazione.

È vero poi che in Italia non viene prodotto molto latte in polvere, ma si ha anche polvere di latte e siero, e non risolviamo il problema di queste due produzioni con la dichiarazione prescritte alla frontiera, poichè resta ancora da considerare la parte prodotta all'interno.

Inoltre, si fa un accenno all'insufficienza delle conoscenze scientifiche, al fine di poter determinare il contenuto del latte; sotto questo profilo, il tema sollevato dal senatore Dal Falco è molto controverso. Qualcuno ritiene possibile l'uso di additivi chimici e di coloranti che consentano una distinzione tra i prodotti; ciò che è giustamente denunciato nella relazione non trova riscontro nell'articolo del provvedimento, e dovrebbe essere invece convenientemente approfondito.

Un altro argomento che attiene all'attuale situazione investe gli uffici per la repressione delle frodi, che non hanno la forza di intervento necessaria; si può facilmente immaginare quante sarebbero le cisterne ferme alla frontiera!

Pertanto, mentre il provvedimento in sé ci trova perfettamente d'accordo, riteniamo opportuno — anche in relazione all'essenza del parere della Commissione competente e all'esigenza di un maggior approfondimento — non dar luogo stamane alla discussione, riservandoci di portare gli elementi necessari nel termine di pochi giorni, riunendoci in sede deliberante la prossima settimana.

Il nostro parere, cioè, è di non andare ad un provvedimento che legalizzi una certa situazione, perchè se da ora in poi ci fosse

una disposizione legislativa che lasciasse un qualche spazio alle scappatoie, le cose continuerebbero ad andare come prima, anzi peggio di prima, con una legalizzazione della situazione.

Concludendo, la mia proposta non è quella di rinviare, ma quella di non dar luogo stamane ad una discussione conclusiva al fine di recepire gli elementi già accennati, poichè il problema è gravissimo ed abbiamo tutti il dovere e l'interesse di esaminarlo bene.

B U C C I N I . Il provvedimento oggetto del nostro esame, per quanto ha affermato il senatore Dal Falco nella sua peraltro lucida relazione, comporta una premessa sulla quale dobbiamo fare degli accertamenti. Il provvedimento stesso, cioè, verrebbe in gran parte vanificato se non fosse possibile individuare, sotto il profilo tecnico e attraverso le opportune analisi, le differenze esistenti tra il latte naturale ed il latte in polvere ricostituito.

Nel momento in cui gli agenti vanno a prelevare un campione onde stabilire se si tratta di latte fresco naturale o di latte ricostituito, se i mezzi tecnici a disposizione non consentono analisi tali da far giungere ad una conclusione certa, non so su quali basi possa assumersi il provvedimento che tutti auspichiamo.

È vero che questa affermazione cozza con l'altra, che accenna alla differenza di prezzo e al fatto che il latte industriale naturale con il 3,5 per cento di grasso è quotato circa lire 100 il litro, e quindi ritengo che la percentuale di grasso possa essere un elemento distintivo del latte industriale naturale. Comunque, è opportuno anche conoscere il parere della Commissione sanità al riguardo, e ritengo necessari tutti quegli accertamenti che possano tranquillizzarci sotto il profilo tecnico.

Alcuni colleghi hanno accennato alla necessità di una colorazione, che pur non significando nulla dal punto di vista della sostanza, permette una differenziazione. È chiaro pertanto che una ipotesi del genere dovrebbe essere esplicitamente prevista.

Tutto ciò premesso, osservo che il provvedimento in questione rielabora la legge 29 novembre 1965, n. 1330, concernente il divieto di destinare ad uso alimentare umano latte in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti con latte magro in polvere. Ora, nell'articolo 10 si dice, puramente e semplicemente, che « la legge 29 novembre 1965 n. 1330 è abrogata », pur contenendo disposizioni che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del disegno di legge in discussione, e precisamente gli articoli 3 e 4. L'articolo 3 infatti stabilisce: « I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturati che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi ».

L'articolo 4 recita: « È vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3 ».

È evidente quindi che l'articolo 10 del disegno di legge deve essere modificato, nel senso di abrogare solo le precedenti disposizioni di legge che risultassero incompatibili, e non contemplare invece l'assoluta abrogazione della legge 29 novembre 1965 n. 1330, perchè si creerebbe un vuoto legislativo per quanto riguarda i mangimi.

Mi associo pertanto a quanto detto dal senatore Artioli, circa un maggiore approfondimento delle questioni tecniche, ed anche per quanto concerne la parte delle sanzioni. Di conseguenza ritengo opportuno attendere il parere della Commissione giustizia (sono infatti previste sanzioni amministrative piuttosto pesanti), tanto più che nel disegno di legge si è mutuata tutta la parte relativa alla

depenalizzazione, prevista dalla legge del 1967 riguardante le trasgressioni ai regolamenti locali o alle leggi sanitarie, e tale depenalizzazione per sé significa che quel determinato fatto non costituisce più reato.

Infatti, nell'articolo 6 del disegno di legge è detto: « Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa... ». Evidentemente non si tratta di una sanzione amministrativa aggiuntiva, ma di una sanzione amministrativa sostitutiva.

Orbene, è difficile che i fatti indicati negli articoli precedenti non costituiscono reato, ai sensi degli articoli 515-516 del codice penale, relativi alla vendita di sostanze diverse da quella indicata o alla vendita di sostanze non genuine come genuine. Di conseguenza ci troveremo di fronte ad una situazione di vanificazione della sanzione amministrativa, o comunque essa verrebbe accantonata nella gran parte dei casi: da qui la necessità del parere della Commissione giustizia per risolvere tale quesito.

Concludendo, dopo questi rilievi, concordo sugli intenti del provvedimento, anche per il periodo critico in cui si colloca, con la speranza che lo stesso contribuisca al rilancio di un settore che versa in una drammatica crisi.

B A L B O . Mi preme soffermarmi brevemente sull'argomento delle sofisticazioni del latte e sulla posizione assunta dai produttori nei confronti della nostra impostazione.

Per quel che concerne appunto le sofisticazioni, penso che si possa ottenere un controllo abbastanza preciso sul latte liquido, dovendo esso contenere almeno il 3,50 per cento di grasso; e se non lo contiene è già un latte sofisticato.

Per di più questa soluzione di polvere e latte nell'acqua non è mai una soluzione perfetta, ma è una infusione, che lascia ferma una gran parte che resta sul fondo e quindi si può controllare attraverso la sedimentazione. Nel latte originario c'è un rapporto grassi-acqua che è quasi costante, mentre invece nel latte in polvere questo rapporto non esiste; e credo che proprio nel latte liquido sia molto fa-

cile riscontrare la sofisticazione che avviene, anche se il controllo non viene fatto tutte le volte, ma saltuariamente.

Invece il problema diventa molto più importante quando con il latte in polvere noi fabbrichiamo formaggi magri. Possiamo anche, con la stessa polvere, preparare formaggi grassi, perchè in questo caso i grassi in aggiunta possono essere introdotti e quando avviene l'emulsione, sfuggono al controllo.

Invece io penso che la preoccupazione dei produttori di latte (e non dico di tutti gli allevatori, perchè gli allevatori di vitelli hanno interesse ad avere un latte, da qualunque parte arrivi, al minor prezzo) è di vendere il loro latte.

Ecco perchè noi abbiamo permesso, questo anno, una maggiore importazione di latte dall'estero. Io penso che qui si dovrebbe trovare una via per dimensionare tale importazione, in modo da non impedire la produzione nazionale. Noi invece la impediamo, perchè quel latte che viene importato per produrre latte liquido è una quantità che non è determinante. Quello che può essere impiegato per i formaggi, invece sono d'accordo, determina alcune conseguenze. Quello che conta veramente è il prezzo di questo prodotto, che viene importato per la produzione dei mangimi.

Ho voluto chiarire ai colleghi alcune possibilità di riconoscimento del latte in polvere, se fatto in modo adatto. Io credo che col tempo dovremo orientarci su un ridimensionamento dell'importazione, sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista economico.

C I F A R E L L I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non ho capito bene quest'ultimo aspetto del problema. Noi, cioè, ci preoccupiamo di impedire l'immissione fraudolenta del latte in polvere, che deve servire per usi zootecnici, nel latte destinato all'alimentazione umana e alla produzione di formaggi. Però, a questo punto, il senatore Balbo ha inserito un altro ragionamento, che cioè questa cautela serve solo a fini igienici. Ma fino ad un certo punto: noi vogliamo infatti anche impedire che questo latte influisca sulle condizioni di mercato, in danno dei

produttori e degli allevatori. Il senatore Balbo ha detto inoltre che noi avremmo dovuto fare qualche altra cosa: non mi è chiaro questo concetto, sia pure nell'ambito delle ipotesi.

B A L B O. Il latte liquido, che noi importiamo dall'estero, credo che sia facilmente riconoscibile. Io penso che invece, se noi vogliamo provvedere soprattutto dal punto di vista igienico umano, bisogna che procediamo in questo senso: la possibilità di controllo, in Italia, sul latte in polvere, esiste; esiste meno, invece, per l'impiego nei formaggi.

Io penso che il problema che hanno tirato fuori quelli che noi abbiamo chiamato allevatori e che io penso siano più i produttori di latte nazionale, sta non soltanto nel danno che viene loro arrecato da questo impiego, che ritengo sia minimo, perchè il consumo del latte in polvere non è determinante; quello che preoccupa loro, secondo me, è questo arrivo di latte dall'estero, in polvere, per uso mangimi, a prezzo basso, che loro non possono produrre.

Si tratterà di sviluppare addirittura l'allevamento di vacche da latte in Italia, e di vendere il prodotto a prezzi adeguati.

D E M A R Z I. Prima di tutto desidero ringraziare la Presidenza per la sensibilità che ha dimostrato mettendo all'ordine del giorno questo disegno di legge, pervenutole il 20 dicembre 1973; il che vuol dire che ha capito l'importanza e l'urgenza del provvedimento che abbiamo avuto l'onore di presentare. Dopo la relazione così precisa del senatore Dal Falco, io credo che non vi sia molto da aggiungere. Solamente io desidero esprimere anche in questa sede — affinché restino a verbale — le osservazioni che il senatore Scardaccione fece quando studiammo il disegno di legge.

Il provvedimento riguarda in modo particolare l'importazione del latte in polvere o ricostituito, dall'estero, in grande quantità. Io non ho le cifre precise, ma credo che quello che proviene dall'estero sia il 90 per cento e quello prodotto in Italia forse neanche il 10 per cento. Il rimedio nostro — non è

che sia mancata l'osservazione sul punto cruciale del problema — non è un rimedio completo, come ha già detto il relatore. Siamo lieti di avere qui il Sottosegretario che è un esperto di problemi comunitari, perchè il problema non possiamo risolverlo noi da soli — questa è la realtà — poichè non possiamo imporre agli altri le cose che vorremmo soltanto noi. È un provvedimento che dovrebbe essere preso nell'ambito comunitario, nell'interesse di tutta la Comunità.

L'additivo noi possiamo stabilirlo; ma come va a finire? Che danneggiamo probabilmente la produzione italiana. E l'additivo da mettere quale sarebbe? Io vi prepherei qui di essere unanimi, altrimenti con la scusa dello studio tecnico dell'additivo da usare — colorante, amido eccetera — finiamo con non mettere niente. Nella legge, giustamente citata dal collega che mi ha preceduto — la legge del 1965, — c'è un'indicazione dell'additivo più semplice da rilevare, cioè l'amido. E questa è la richiesta che dovrebbe fare l'Italia nell'ambito comunitario.

Vi assicuro che le varie soluzioni che sono state proposte le abbiamo anche noi pensate e studiate, ma abbiamo ritenuto che nella situazione attuale, non avendo una direttiva comunitaria in questo momento, bisogna che ci limitiamo a fare solo questo tipo di controllo, anche se non completo, altrimenti non risolviamo la situazione, anzi l'aggraviamo.

SCARDACCIONE. Vorrei confermare, partendo da quanto ha detto il senatore Balbo, che giustamente il disegno di legge che abbiamo presentato non è risolutivo del problema, perchè esso cerca di evitare che il latte in polvere importato dai paesi comunitari possa essere trasformato in latte alimentare per la fabbricazione di alcuni dolci, e specialmente per la fabbricazione delle « paste magre » che servono a preparare le provoline, quei tali formaggi scremati, che sono in circolazione in tutta Italia e che vengono fabbricati sia in ambienti del Nord che del Mezzogiorno d'Italia.

Noi abbiamo un paese intero, di cinquantamila abitanti, che vive sull'industria delle provoline fabbricate con la pasta magra, che

arriva direttamente dai caseifici della Romagna e della Lombardia, che oggi, molte volte, usano latte in polvere col quale preparano la caseina idonea a questa produzione.

Con il disegno di legge in esame, ripeto, si cerca di evitare questo inconveniente. Si cerca cioè di impedire che questo latte, che noi importiamo dalla Comunità a prezzo agevolato, venga trasformato in latte alimentare. Si capisce che noi, intervenendo con un colorante, o con l'aggiunta di amido come diceva il senatore De Marzi, possiamo sempre limitare le cose solo a livello nazionale. Non possiamo impedire che questo latte in polvere venga trasformato, per esempio, in latte liquido oltre frontiera e importato come tale, perchè non possiamo intervenire nella legislazione degli altri paesi.

Questo è un pericolo al quale hanno anche accennato, mi pare, sia il relatore sia il senatore Artioli. Non è però lo scopo di questa legge. I pericoli e gli inconvenienti rimangono; è un provvedimento, questo, che servirebbe a limitare questa trasformazione del latte in polvere, importato in Italia come mangime, in latte alimentare.

È un provvedimento necessario perchè le dimensioni del problema sono notevoli. Io conosco alcuni fatti grossi.

Diceva un collega napoletano che addirittura qualcuno si è arricchito, negli ultimi tempi, con la lavorazione di questo prodotto; ma conosco casi del genere anche nelle Marche e in tante altre parti d'Italia. Bisogna vedere se il provvedimento, così come è, è utile ed efficace per evitare questo grave inconveniente. Quando si può trasformare il latte in polvere per uso mangimi, a prezzo basso, in latte commestibile, veniamo a mettere in crisi e in difficoltà le nostre aziende agricole, specialmente nel periodo primaverile, quando c'è sovrabbondanza di latte.

Si capisce che il problema va trasferito all'ambiente comunitario. Quello che ha detto il senatore Balbo è fondamentale. Di questo problema ne abbiamo discusso proprio con il sottosegretario Cifarelli, all'epoca in cui facevamo parte della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo. E dicevamo proprio questo a Mansholt: voi dovete rivedere com-

pletamente la politica agricola, per quanto riguarda il settore caseario. Noi difettiamo di carne: perchè andiamo a scindere il latte in burro e in latte in polvere, e poi il latte in polvere lo diamo di nuovo alle vacche come mangime per riprodurre nuovo latte, inventando... il moto perpetuo?

Quel latte difatti lo scremiamo; il burro lo vendiamo a prezzo basso ai paesi sottosviluppati; il latte in polvere lo diamo agli allevatori in particolare e lo integriamo col prezzo in tutta la Comunità; poi questo latte lo utilizziamo un'altra volta come mangime dandolo a prezzo più basso alle aziende agricole.

La politica comunitaria del settore andrebbe quindi tutta rivista. La mia proposta, fatta sempre in Commissione a Mansholt, era di non consentire più l'ammasso del latte, il ritiro del latte e la trasformazione del latte, perchè il latte va considerato il mangime fondamentale dei vitelli che devono ingrassare.

In questa maniera regoliamo e miglioriamo la posizione della carne sul mercato nazionale, stabilendone un prezzo adeguato.

Ecco perchè il problema è più vasto e non può essere certo risolto solo con questo disegno di legge.

Quando si parla del « piano della carne » — ieri in Aula ho fatto un accenno a questo problema — dobbiamo riferirci anche a queste cose. L'Europa può essere autosufficiente per la carne, se destina il latte che produce in più, e che oggi svende come sappiamo, ai vitelli perchè possano crescere con il latte naturale. Dando un prezzo più alto alla carne, si può dare al latte un prezzo di trasformazione pari a quello che si paga attualmente.

Di questo problema dovremo parlare certamente anche in altre occasioni; non può certo essere risolto in questa sede, con un provvedimento come questo che può servire solo a contenere la illecita trasformazione del latte in polvere in latte alimentare.

Si potrebbe provare a pretendere l'aggiunta di un additivo in sede di importazione; è possibile questo, oppure le direttive comunitarie ce lo impediscono?

Il sottosegretario Cifarelli ci potrebbe venire incontro, se non altro ponendo il problema in sede comunitaria, affinché la direttiva

in materia di latte in polvere preveda l'aggiunta di un additivo; per esempio, l'aggiunta di amido. Ritengo che questa sostanza sia da preferire ad un colorante in quanto quest'ultimo potrebbe essere neutralizzato con un decolorante, mentre l'amido è facilmente accertabile con una analisi chimica.

Approviamo dunque questo provvedimento, e diamo mandato al Governo di chiedere con insistenza alla Comunità di completare le direttive in materia di latte in polvere, nel senso che ho ora indicato.

M A Z Z O L I . La problematica è quella che ha esposto con ordine il relatore Dal Falco e che è stata acutamente completata dai colleghi intervenuti. I problemi visti nel loro insieme sono tanto semplici che stupisce come si riesca a considerarli complessi. Sembra che qualche volta i tecnocrati dell'agricoltura europea pecchino di ingenuità; ingenuità che viene colta immediatamente dagli speculatori, e che sorprende e fa rider i contadini che di intelligenza ne hanno e non comprendono come si possa arrivare a delle situazioni paradossali come quelle denunciate.

La produzione del latte in polvere ha una duplice finalità, l'alimentazione umana e l'uso zootecnico o di allevamento. Il latte in polvere per uso zootecnico è tutto di importazione, perchè — come ha osservato Balbo — noi non lo produciamo in Italia, perchè i nostri costi sono più alti. Abbiamo pensato allora che valesse la pena — in una situazione di urgenza e per risolvere un grosso problema — di intraprendere una duplice azione.

Innanzitutto, con la presentazione del disegno di legge che detta norme relative all'uso del latte in polvere sul mercato nazionale.

In secondo luogo, con una interrogazione presentata in dicembre, in cui abbiamo invitato il ministro dell'agricoltura, quello del commercio con l'estero e quello della sanità ad accertare le dimensioni della frode, consistente nella ricostituzione del latte in polvere in latte liquido, e quindi nell'impiego di tale prodotto nell'alimentazione umana diretta e nella preparazione di formaggi magri, di formaggi grassi e perfino del formaggio grana.

Non sembra che si possa soprassedere di fronte a tale problema; occorre intervenire immediatamente, e per questo chiediamo al Governo di sollecitare in sede comunitaria, sulla linea delle indicazioni proposte dalla interrogazione, una direttiva che renda facile la distinzione del latte ad uso zootecnico da quello alimentare.

Non tocca a noi stabilire se si deve trattare di un additivo o di un colorante; è certo però che è possibile trovare il modo per operare la distinzione richiesta, e la cosa dovrebbe essere gradita anche agli ambienti comunitari, in quanto il motivo della produzione del latte in polvere per uso zootecnico è proprio quello di non lasciare in commercio il latte liquido. Evidentemente — come ha osservato il collega Scardaccione — non possiamo inserire in un nostro disegno di legge una imposizione alla Comunità, ma possiamo promuovere una azione in questo senso.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Artioli, ritengo che il disegno di legge in esame voglia proprio evitare gli inconvenienti che il collega prospetta. Quello che mi sembra certa è la necessità che un provvedimento di natura legislativa (la legge può essere modificata anche successivamente) debba essere approvato.

In merito alle disposizioni che normalizzano l'uso del latte in polvere che viene importato dall'estero, vorrei chiedere al Governo se non ritenga di poter intervenire — data la urgenza — con provvedimenti amministrativi diretti. Questo è anche il motivo per cui abbiamo ritenuto di interrogare non solo il ministro dell'agricoltura ma anche quello del commercio con l'estero.

Infine vorrei suggerire al Governo che il latte in polvere per uso zootecnico venga distribuito attraverso le associazioni degli allevatori che, essendo direttamente interessate, offrono maggiori garanzie per un suo corretto impiego.

CURATOLO. Dopo la esauriente relazione e gli interessanti interventi dei colleghi, credo non ci sia molto da dire, se non che ognuno di noi è convinto che l'agricoltura si trova veramente in una situazione drammatica e che bisogna intervenire con dei

provvedimenti che, per essere efficaci, dovrebbero essere attuati nel più breve tempo possibile.

Piangere sul morto — si dice — sono lacrime perdute. Oggi da ogni parte si riconosce la stessa cosa; l'agricoltura è in crisi, le cose non vanno bene. Ma poi molte volte non si riesce neanche a varare un piccolo provvedimento come credo che, in un certo senso, voglia essere questo al nostro esame; e talvolta, una volta varato, diventa difficile applicarlo. La famosa legge dei 100 miliardi per il completamento delle opere di bonifica — sia detto per inciso — credo che sia ancora in gran parte lettera morta, per cui se i fondi erano, come dicemmo in Commissione, insufficienti, oggi sono assolutamente inadeguati alla bisogna.

Per quanto riguarda il latte in polvere, il problema è di cercare di dare un po' di ossigeno ai produttori, anche sotto il profilo psicologico, facendo loro capire il nostro interessamento nei loro confronti.

Certo, non mi illudo che, una volta varata la legge, le cose cambieranno completamente: molte saranno le centrali del latte che continueranno a lavorare nella vecchia maniera. Saremo però in grado di poter ovviare a parecchi inconvenienti.

Mi risulta — per fare un esempio — che alcuni istituti di assistenza all'infanzia distribuiscono ai bambini ricoverati il latte in polvere; l'aumento in atto del prezzo del latte naturale costituirà un ulteriore incentivo per questi istituti, che vivono una vita grama, a servirsi del latte in polvere, che d'altra parte mi sembra venga addirittura distribuito loro dall'Associazione degli aiuti internazionali.

Per concludere, ritengo che il provvedimento debba essere approvato, e al più presto possibile, anche dall'altro ramo del Parlamento; un ritardo eccessivo infatti, lungi dal costituire un'agevolazione, farebbe della legge uno strumento di pessimo servizio nei confronti dei produttori, e quindi dell'agricoltura.

MAJORANA. Non possedendo particolari conoscenze tecniche in materia, ci siamo limitati ad ascoltare attentamente i giudizi espressi dagli onorevoli colleghi. Il nostro

voto sarà favorevole alla legge, la cui applicazione ci aguriamo ne dimostri l'efficacia.

Quel che raccomandiamo vivamente è una vigilanza seria e accurata sul prodotto fornito dalle centrali del latte. L'esperienza personale, per esempio, mi insegna che il latte non presenta una qualità costante; un giorno è buono, un altro giorno sembra acqua, un altro giorno ancora è addirittura cattivo, e ciò dimostra appunto che le centrali del latte non forniscono quelle garanzie che invece sarebbe lecito attendersi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Mi sia consentito rilevare come il provvedimento, nella sua urgenza, riguarda sì i grossi complessi, ma finisce anche per interessare favorevolmente i medi e i piccoli produttori. Si pensi per esempio ai modesti produttori di montagna, in un ambiente nel quale il latte rappresenta oltretutto un elemento qualificante, dato che se una cosa si chiede in montagna, questa è proprio il latte naturale!

Chiedo a questo punto al relatore e al rappresentante del Governo se sono in grado di svolgere immediatamente la loro replica, ciò che consentirebbe di passare direttamente, nella seduta di mercoledì prossimo, all'esame degli articoli.

In caso contrario, ove gli elementi emersi fossero tali da richiedere una certa meditazione, anche la replica verrebbe rinviata alla prossima seduta.

DAL FALCO, *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione, facendo però presente che manca tuttora il parere della Commissione giustizia, che può eventualmente avere rilevanza ai fini dell'esame dei singoli articoli.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Molto concisamente, dirò che sono d'accordo con il relatore a proposito dei singoli articoli; la questione va chiarita, in quanto ha ragione il senatore Buccini quando dice che queste sanzioni di carattere sostitutivo non verranno mai appli-

cate, oppure lo saranno in casi molto limitati. Quando si ha frode in commercio? Esattamente quando si afferma di dare un certo latte, mentre invece si tratta di un prodotto diverso.

Pertanto sarei d'avviso di attendere il parere della Commissione giustizia, e aggiungo che, per quanto riguarda il Governo, saranno sentiti i tecnici del Ministero per cercare, con il consenso dei proponenti, di preparare un testo che sia più preciso e che tolga i dubbi che il senatore Buccini ha qui sollevato.

Lo stesso discorso vale per quel che concerne il riferimento alla legge 29 novembre 1965, n. 1330, riguardante il divieto di destinare ad uso alimentare umano latte in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

Salvo un maggiore approfondimento, mi pare — e credo di non sbagliare — che come ha detto il senatore Buccini almeno un paio di articoli della legge n. 1330 non possano essere abrogati.

Non ritengo, quindi, che l'intento di semplificazione del disegno di legge possa attuarsi e che questi articoli pertanto debbano essere salvati nel nuovo testo di tutto comprensivo; oppure si dovrà usare la solita formula: sono abrogate le norme che siano in tutto o in parte incompatibili, eccetera, con la presente legge.

Condivido inoltre l'opinione espressa dal senatore Scardaccione e da altri, anticipata del resto dallo stesso relatore, e cioè che non basta una regolamentazione nazionale, esistendo un grosso problema comunitario in merito alla distribuzione del latte in polvere.

Vorrei altresì ricordare al senatore Scardaccione il Regolamento della CEE 15 maggio 1972, citato in questo disegno di legge, concernente le modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Leggo uno dei « considerando » (com'è noto, essi sono ritenuti parte integrante della norma): « considerando che è necessario assicurare che il latte scremato ed il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti

siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali; che a tale scopo è necessario determinare le condizioni cui i suddetti prodotti debbono soddisfare; che bisogna pertanto prevedere che il beneficio degli aiuti sia riservato al latte scremato ed al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali conformemente a taluni requisiti o al latte scremato in polvere utilizzato previa denaturazione.. ». Da qui il significato di alcuni additivi. Secondo me, quindi, è necessaria una rivalutazione del problema, in un aperto e ampio dibattito con le autorità comunitarie, tenendo presenti le previsioni già esistenti.

Sempre nei « considerando » si dice anche che il latte scremato in polvere è denaturato mediante l'aggiunta di vari additivi come la farina di erba medica, un grammo di azurubina o di eosina, ed è anche previsto l'amido. Per di più è prevista tutta una sistematica che si configura a seconda del fatto che il latte scremato venga trasportato allo stato liquido in cisterne o *containers* o che venga invece trasportato in imballaggi di non più di 50 kg. di peso, perchè devono recare determinate stampigliature.

In sostanza, dal punto di vista della frode, la previsione che ci debba essere una corrispondenza tra meccanismo comunitario e utilizzazione nei singoli Stati membri già esiste, e possiamo lavorare su questo terreno per migliorare tale organico.

Non escludo quindi i problemi sollevati, ma guardando bene alle norme esistenti, prego i commissari di considerare che essi hanno una consistenza minore.

Ho sentito comunque il senatore Mazzoli che ha ricordato una interrogazione giacente presso il Senato, ed io mi premurerò di vederne il testo per eventuali maggiori precisazioni, in Aula o anche in questa sede.

Sempre nel citato Regolamento comunitario è detto poi: « considerando che un imballaggio particolare non è necessario per il controllo dell'utilizzazione finale degli alimenti composti per animali quando questi abbiano subito l'aggiunta di prodotti previsti per la denaturazione del latte scremato in polvere; che, d'altra parte, questo requisito non è adeguato al trasporto effettuato da taluni utiliz-

zatori con cisterne o con *containers*; che è pertanto opportuno sottoporre tale sistema di trasporto a particolari modalità di controllo e prescrivere che la corresponsione dell'aiuto abbia luogo soltanto a conclusione del previsto controllo, eccetera ».

Tutto ciò considerato, ritengo di poter dire che non ci troviamo in un territorio vergine, poichè il latte in polvere deriva dalle misure per utilizzarne le quantità di latte prelevate dal consumo al fine di non far crollare i prezzi, e una volta che tale latte in polvere venga destinato al bestiame è previsto già tutto un sistema di controlli e di interventi. Questo sistema non coprirebbe il latte scremato in polvere non destinato all'alimentazione del bestiame; ma si tratta di un latte che può essere utilizzato per i cosiddetti aiuti alimentari.

Abbiamo una gestione di vari organi di intervento nel settore comunitario, per cui ai paesi in sviluppo, o angosciati, a causa di eventi eccezionali, da una situazione di carenza alimentare, si forniscono queste partite di latte scremato in polvere che sono imputazione del FEOGA, ma rientrano nell'ammontare del Tesoro, procedendosi nella ripartizione delle spese secondo un quadro di contribuenza.

Per quanto sta in me, di buon grado riferirò al Ministro dell'agricoltura facendo proprie le raccomandazioni espresse in Commissione, pur considerando che con questa norma non risolveremo tutti i problemi, anche se quello che stiamo discutendo è urgente, e che quindi un certo discorso va ancora portato avanti in sede comunitaria.

Un altro aspetto del discorso verrà poi fuori nel campo della zootecnia, in relazione alla fissazione dei nuovi prezzi agricoli che, come già emerso dalla stampa, è cosa urgente, poichè la Commissione della CEE ha intenzione di anticiparne la fissazione, per fare in modo che lo scatto dei nuovi prezzi, con conseguenze sul piano comunitario, non avvenga molto oltre nel tempo, ma coincida con i primi giorni di marzo.

Un'altra osservazione di fondo. Si dice che noi, con ciò, operiamo contro la frode che avviene in Italia (ed anche il senatore Artio- li è favorevole a tale finalità), in realtà ci occupiamo di quel che può accadere nel no-

stro Paese. ma la frode può essersi verificata altrove. Ora, il disegno di legge, salvo emendamenti, è efficace anche se guarda solo al punto di arrivo.

È un po' lo stesso caso che si verifica nel campo della droga. La droga può essere prodotta liberamente in un dato paese, ma è sufficiente che noi in Italia diciamo che è vietato detenerla, commerciarla, eccetera. C'è qualche analogia.

Per l'articolo 1 infatti è vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, a qualsiasi titolo, latte destinato al consumo alimentare o prodotti derivanti dal latte, i quali contengano polvere di latte o derivino da polvere di latte ricostituita. Il che significa che una volta che la legge si applica, noi al punto di arrivo, sia questo la frontiera, sia questo l'industria, o i vari luoghi dove si devono fare i controlli, possiamo impedire di detenere e commerciare questo prodotto.

Nei limiti delle possibilità umane, e di quelle del nostro paese, che non è molto scattante e moderno nei suoi strumenti, e della ferace capacità degli italiani di trovare, prima che la legge sia adottata, la possibilità di violare la legge stessa, mi pare che questo sia l'unico sistema per fronteggiare la situazione. Non so se ho in questo modo risposto alle osservazioni del senatore Artioli.

Debbo dire infine che vi sono difficoltà per quanto riguarda il servizio per la repressione delle frodi. Stiamo facendo di tutto in proposito, ma sono questioni nelle quali si intersecano competenze diverse. Non è detto però che non si possa migliorare la situazione.

Per quanto riguarda gli additivi, la relazione al disegno di legge è piuttosto scettica, ma abbiamo raccolto delle indicazioni, da parte dei senatori intervenuti, che ci rassicurano sulla possibilità di usarne con successo. C'è chi ha parlato di amido, e mi pare che il senatore Balbo abbia detto che basta far decantare il latte per scoprirlo.

Io non lo so, poichè, per ragioni di... elezione, vengo dalle zone del vino e non del latte; è pur sempre un problema quello di trovare il controllo più efficace. Io non credo nello Stato gendarme; non voglio però entrare

ora in questo argomento. So che questa Commissione è perfettamente ferrata e competente.

Vorrei ricordare, sempre in tema di frodi, che il sindaco di Faenza ha fatto effettuare un controllo, da parte della polizia municipale, su un negozio di drogheria il quale nello scorso anno ha venduto partite di zucchero per oltre 4.000 quintali, nello spazio di due o tre mesi; il cattivo odore di frode è enorme!

PRESIDENTE. La Commissione mi pare sia concorde sul fatto di rinviare il seguito della discussione a mercoledì prossimo, per prendere conoscenza dei pareri della Commissione giustizia e della Commissione sanità. Si concorda peraltro sull'urgenza perchè, come giustamente ha detto il senatore Artioli, vi è una componente psicologica anche nei riflessi di quello che dovrà fare la Camera per la sanzione definitiva.

Se quindi potessimo varare la legge nella giornata di mercoledì prossimo, sarebbe accelerato molto l'iter.

DAL FALCO, relatore alla Commissione. Vorrei rivolgere una preghiera al rappresentante del Governo, e mi riferisco a quanto ha detto il senatore Buccini in relazione all'articolo 10 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione della legge 23 novembre 1965, n. 1330. Chiedo che venga fatto un esame dettagliato, da parte dei competenti uffici, per stabilire la questione della connessione con tale legge. Io vi ho dato una scorsa molto rapida, e debbo dire che dalla lettura di tale legge, rispetto al testo in esame, sono rimasti dei dubbi circa la ipotesi della abrogazione totale o parziale della legge stessa.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni e nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato a mercoledì prossimo.

La seduta termina alle ore 11,45.